

Statuti

Versione 2025

Nome, sede e scopo

1. Nome e sede

Swissolar è un'associazione iscritta al registro di commercio svizzero ai sensi dell'Art. 60 segg. del Codice civile. La sua sede si trova nel luogo del segretariato.

2. Scopo

- ¹ L'associazione rafforza l'espansione e l'utilizzo sostenibile dell'energia solare nelle sue differenti forme di applicazione, così come lo stoccaggio dell'energia, in Svizzera.
- ² L'associazione rappresenta gli interessi del settore dell'energia solare nei confronti della politica, delle organizzazioni partner e della società. Sostiene i propri membri attraverso servizi e contribuisce così al successo economico del settore.

3. Attività

L'associazione persegue i suoi scopi in particolare tramite i seguenti mezzi e attività:

- Gestione di un segretariato con garanzia di rappresentanza nelle tre grandi regioni linguistiche;
- Relazioni pubbliche in favore del settore dell'energia solare;
- Promozione del settore del solare nei confronti del pubblico e delle autorità;
- Rappresentanza e difesa degli interessi dei propri membri nei confronti del pubblico e delle autorità;
- Prese di posizione in riferimento alle questioni di politica energetica;
- Misure per assicurare la qualità degli offerenti;
- Assistenza ai membri con servizi
- Partecipazione nell'elaborazione di norme e direttive;
- Promozione dello scambio di esperienze tra membri e specialisti esterni;
- Coordinamento e promozione della formazione di base e della formazione continua; offerta di apprendistati professionali;
- Collaborazione con istituti di formazione, istituti di ricerca e organizzazioni nazionali ed internazionali, in particolare organizzazioni attive in ambito di energie rinnovabili e di uso efficiente dell'energia; per raggiungere i suoi obiettivi Swissolar può aderire ad organizzazioni nazionali ed internazionali, prendervi parte o fondarne;
- Partecipazione a progetti, studi e perizie per le autorità e per altre istituzioni;
- Raccolta dei mezzi necessari allo svolgimento delle attività.

Membri

4. Categorie di membri e ammissione

- ¹ Possono aderire a Swissolar in qualità di membri ordinari con diritto di voto:
 - a. Aziende e istituzioni attive professionalmente nell'utilizzo dell'energia solare.
 - b. Associazioni di categoria o associazioni professionali che si adoperano per l'utilizzo dell'energia solare in Svizzera.
- ² Possono aderire a Swissolar in qualità di membri sostenitori senza diritto di voto:
 - a. Singole persone che condividono gli scopi di Swissolar.
 - b. Istituzioni che promuovono l'utilizzo dell'energia solare.
- ³ L'ammissione dei membri viene decisa dal comitato.
- ⁴ Su proposta del comitato, l'Assemblea generale può conferire il titolo di membro onorario a delle persone che si sono distinte in modo particolare per il loro impegno in favore dell'uso dell'energia solare. I membri onorari hanno diritto di voto.
- ⁵ Ogni membro ordinario ed ogni membro onorario dispongono di un voto.
- ⁶ Le condizioni di adesione sono indicate nel regolamento di adesione.

5. Diritti e doveri

- ¹ I membri sostengono l'associazione ed i suoi organi nell'adempimento dei suoi compiti.
- ² I membri versano una tassa annua, il cui ammontare viene deciso dall'Assemblea generale e definito nel regolamento di adesione.
- ³ I membri non agiscono contro gli interessi dell'associazione. Essi si attengono in particolare alle linee guida di Swissolar.
- ⁴ Le prestazioni dell'associazione sono a disposizione dei membri conformemente al regolamento di adesione.

6. Dimissioni ed esclusione

- ¹ I membri possono lasciare Swissolar per la fine di un anno civile presentando le proprie dimissioni con un preavviso di 6 mesi e a condizione che tutti gli obblighi siano stati adempiuti. L'inoltro delle dimissioni non esonera dai propri doveri per la durata dell'affiliazione.
- ² L'esclusione con effetto immediato di un membro può avvenire in qualsiasi momento. Essa viene pronunciata dal comitato, con diritto di ricorso all'Assemblea generale. Per essere valido, il ricorso dev'essere invocato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione di esclusione. Un'esclusione può essere decisa in particolare se gli obblighi nei confronti dell'associazione non sono stati rispettati oppure se si agisce contro gli scopi di Swissolar.

Organi di Swissolar

7. Organi

¹ Gli organi di Swissolar sono:

- l'Assemblea generale
- l'organo di revisione
- il comitato
- le commissioni
- il segretariato

² Le procedure e le competenze degli organi sono disciplinati negli statuti, così come nel regolamento interno e finanziario.

8. L'Assemblea generale

8.1 Compiti e competenze

¹ L'Assemblea generale è l'organo supremo di Swissolar. Essa decide definitivamente in merito a tutte le questioni che le vengono sottoposte.

² L'Assemblea dispone delle seguenti competenze:

- Adozione e modifica degli statuti e approvazione dei regolamenti;
- Elezione e revoca del/della presidente, del comitato e dell'organo di revisione;
- Fissazione del contributo di affiliazione annuo;
- Approvazione dei conti e del rapporto annuale;
- Scarico degli organi dell'associazione, i membri degli organi interessati non dispongono di diritto di voto;
- Decisioni in merito a ricorsi e a compiti che in base alla legge, agli statuti o ai regolamenti spettano all'Assemblea generale, oppure che gli vengono sottoposti dal comitato;
- Scioglimento o fusione dell'associazione e utilizzo dei mezzi dell'associazione
- Sorveglianza delle attività degli altri organi.

8.2 Istanze e termini

¹ L'Assemblea generale si riunisce almeno una volta all'anno. Essa è inoltre da convocare se richiesto da almeno un quinto dei membri con diritto di voto.

² La data dell'Assemblea generale deve venir comunicata ai membri al più tardi con 6 settimane di preavviso.

³ Per poter figurare regolarmente nell'ordine del giorno ed essere oggetto di decisione durante l'Assemblea generale, le istanze vanno inoltrate al segretariato all'attenzione del comitato entro 30 giorni dalla data dell'Assemblea.

⁴ La convocazione con l'ordine del giorno e i documenti relativi alle decisioni devono venir inviati al più tardi 15 giorni prima della data dell'Assemblea in forma scritta o tramite invio elettronico.

8.3 Presa delle decisioni

¹ L'Assemblea generale è presieduta dal/dalla presidente dell'associazione o, in caso di impedimento di quest'ultimo/a, dal/dalla vicepresidente o da un altro membro di comitato. Colui/Colei dirige l'Assemblea e le sottopone le decisioni sulle quali deve esprimersi.

² L'Assemblea generale può decidere unicamente sulle questioni regolarmente presenti sull'ordine del giorno.

³ Nel rispetto degli statuti, durante l'Assemblea generale possono presentare delle istanze riferite ai punti dell'ordine del giorno: i membri dell'associazione con diritto di voto, i membri del comitato, il direttore risp. la direttrice.

- ⁴ L'Assemblea generale prende le sue decisioni con la maggioranza semplice dei voti espressi dai membri presenti.
- ⁵ La modifica degli statuti richiede una maggioranza dei 2/3 di voti favorevoli dei membri presenti all'Assemblea generale.
- ⁶ Le elezioni e le votazioni avvengono per alzata di mano, a meno che un quinto dei membri presenti richieda espressamente una votazione a scrutinio segreto.
- ⁷ Le decisioni prese dall'Assemblea devono venir messe a verbale. Il documento va firmato dal/dalla presidente e dal/dalla verbalista.

9. L'organo di revisione

- ¹ L'Assemblea generale affida l'incarico di organo di revisione ad una fiduciaria riconosciuta.
- ² L'organo di revisione viene eletto annualmente. Una rielezione è possibile.

10. Comitato

10.1 Elezioni e durata della carica

- ¹ Sono eleggibili in comitato i membri ordinari e i membri sostenitori. Il comitato viene eletto dall'Assemblea generale per una durata di 3 anni. Esso è composto da almeno 5 membri, i quali preferibilmente rappresentano i differenti campi di attività e le differenti regioni del Paese. Un membro di comitato è rieleggibile per tre volte.
- ² Il/La presidente viene eletto/a dall'Assemblea generale, il comitato elegge uno/una o più vicepresidenti.
- ³ Per il resto il comitato si costituisce autonomamente.

10.2 Compiti e competenze

- ¹ Il comitato stabilisce il programma delle attività ai sensi degli articoli 2 e 3 degli statuti e conformemente alle risorse finanziarie, umane ed infrastrutturali.
- ² In particolare, il comitato ha i seguenti compiti:
- Esecuzione delle decisioni dell'Assemblea generale;
 - Supervisione del segretariato e delle sedi regionali, così come di tutte le attività previste negli statuti;
 - Preparazione dell'Assemblea generale e delle sue attività;
 - Elezione del direttore o della direttrice e delle commissioni necessarie;
 - Nell'ambito di questi statuti, il comitato rappresenta Swissolar verso l'esterno e decide in merito a tutte le questioni che non sono di competenza degli altri organi;
 - Approvazione del budget e supervisione del personale;
 - Adozione dei regolamenti.
- ³ Il/La presidente e il direttore risp. la direttrice detengono diritto di firma collettiva a due. Il comitato designa ulteriori persone autorizzate a firmare.
- ⁴ L'organizzazione e il metodo di lavoro sono regolati nel regolamento interno e finanziario.

10.3 Presa delle decisioni

- ¹ Il comitato può prendere decisioni qualora più della metà dei suoi membri è presente. Per le decisioni fa stato la maggioranza dei voti.
- ² Secondo le stesse modalità, le decisioni possono anche essere prese per via circolare.

- ³ Tutti i membri di comitato e i membri della direzione possono presentare delle istanze per le quali il comitato è chiamato a decidere.
- ⁴ In caso di parità dei voti, decide il voto del/della presidente o, in sua assenza, il voto di chi presiede la riunione.
- ⁵ Ricorsi contro le decisioni del comitato non hanno effetto sospensivo, se non deciso diversamente dal comitato.

10.4 Decisioni urgenti

- ¹ In casi urgenti il/la presidente ha la facoltà di prendere decisioni con effetto immediato. In caso di impedimento del/della presidente, tale diritto viene concesso al/alla vicepresidente assieme ad un altro membro di comitato.
- ² Tutte le decisioni urgenti devono venir approvate dal comitato per via circolare entro una settimana, altrimenti perdono automaticamente la loro validità.

11. Commissioni

- ¹ Le commissioni vengono formate dal comitato. Ogni commissione dispone di un/una presidente, il/la quale di regola è un membro di comitato. Le commissioni informano regolarmente il comitato e il segretariato in merito agli obiettivi e agli sviluppi dei loro lavori, così come ai progetti previsti.
- ² L'organizzazione e la competenza finanziaria delle commissioni sono regolate nel regolamento interno e finanziario.

12. Il segretariato

- ¹ Il comitato istituisce un segretariato con personale proprio.
- ² Swissolar può affidare mandati a terzi per garantire la rappresentanza nelle differenti regioni linguistiche, così come per incarichi particolari.
- ³ Il direttore risp. la direttrice e, se necessario, altri collaboratori del segretariato, partecipano all'Assemblea generale e alle riunioni del comitato in maniera consultiva.
- ⁴ Il segretariato informa regolarmente il comitato e i membri dell'associazione in merito alle sue attività. Esso comunica con i membri principalmente in tedesco e francese.
- ⁵ Le competenze del segretariato in riferimento alle spese sono regolate nel regolamento interno e finanziario.

Finanze

13. Rinuncia allo scopo lucrativo

L'associazione non ha scopo di lucro e non persegue nessun fine commerciale. Eventuali eccedenze vengono impiegate per il raggiungimento degli obiettivi dell'associazione. Una distribuzione delle eccedenze ai membri è esclusa.

14. Mezzi finanziari, spese ed esclusione della responsabilità

¹ L'associazione si finanzia in particolare tramite i seguenti mezzi:

- Contributo di affiliazione annuo;
- Contributi da enti e istituzioni pubbliche;
- Entrate del segretariato / dei segretariati per prestazioni su incarico dei membri o su incarico di terzi;
- Redditi della sostanza, liberalità e donazioni;
- Altre entrate.

² Un eventuale compenso per le attività dei membri del comitato e delle commissioni è ammesso conformemente al regolamento interno e finanziario.

³ Per le obbligazioni dell'associazione risponde solo il suo patrimonio. È esclusa qualsiasi responsabilità personale dei membri.

15. Anno d'esercizio

L'anno d'esercizio inizia ogni 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Scioglimento

16. Scioglimento e liquidazione

¹ Lo scioglimento di Swissolar richiede l'approvazione di 2/3 dei membri. Per lo scioglimento sottoforma di fusione con un'altra associazione è necessaria l'approvazione di 2/3 dei membri presenti.

² Qualora l'Assemblea generale non designi un'altra persona responsabile, la liquidazione viene effettuata dal comitato dell'associazione.

³ I mezzi rimanenti dopo lo scioglimento dell'associazione sono da destinare ad un'istituzione di pubblica utilità con scopi uguali o simili a Swissolar. Sono escluse le istituzioni a scopo di lucro. Il futuro utilizzo dei prodotti distintivi (marchi) è di competenza dell'Assemblea generale, la quale decide conformemente agli scopi statuari di Swissolar.

Disposizioni sulla ricsuzione e disposizioni finali

17. Regolamentazione concernente la ricsuzione

Qualora entrino in gioco degli interessi personali rilevanti, la persona coinvolta si ricsue. Essa può tuttavia essere ascoltata.

18. Versione linguistica

In caso di dubbio sulla presente versione, fa stato la versione originale degli statuti in tedesco.

19. Entrata in vigore

¹ I presenti statuti possono venir completati e precisati da dei regolamenti, nella misura in cui questi non siano in contraddizione con gli statuti stessi.

² I regolamenti entrano in vigore per decisione del comitato e acquistano valore definitivo con l'approvazione da parte dell'Assemblea generale successiva. In caso di mancata approvazione da parte dell'Assemblea generale, la validità dei regolamenti cessa con effetto immediato.

³ I presenti statuti sostituiscono la precedente versione degli statuti di Swissolar.

⁴ I presenti statuti sono stati approvati dall'Assemblea generale del 14 maggio 2025 ed entrano in vigore il 1° luglio 2025.

Il presidente

Il direttore

Consigliere nazionale Jürg Grossen

Matthias Egli